



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000176

DATA: 12/03/2025 10:12

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Donatori di Coccole Odv" per lo svolgimento di attività, gratuita e a carattere non sanitario, di accudimento a favore di pazienti in cura presso l'U.O. Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Rossi Sandra - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ventura Antonio - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giacinto Giorgio - S.C. Affari Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-05]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria
- Direzione Sanitaria
- Servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000176_2025_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Giorgio Giacinto; Rossi Sandra; Ventura Antonio	FEEA4236AEA4F2F63890674B699BC2140 C701607542E7D8C16BED052D9BC682B
DELI0000176_2025_Allegato1.pdf:		FAAD540EB0FDB5DAA5BB0371569DAC9 954012ECD19BF3FDC901214A81F3BBF7D
DELI0000176_2025_Allegato2.pdf:		4008BDDA936BE5545E507592282E10E9F 78659230F2CC57ADF51D86C7F4804F3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DELI0000176_2025_Allegato3.pdf:

Firmato digitalmente da

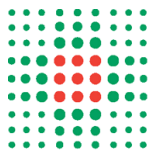
Hash

83A9C57C4B105F5F7E11083ABFC1BDBD
966CABB6414AA8F3480F167455ADB2E2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Donatori di Coccole Odv" per lo svolgimento di attività, gratuita e a carattere non sanitario, di accudimento a favore di pazienti in cura presso l'U.O. Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. ed ii., recante “ *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, che all’art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;
- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 “ *Codice del Terzo Settore*”, che conferma il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021, n. 72, che adotta le “ *Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore*”;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 13 aprile 2023, n. 3, ad oggetto “ *Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva*”, la quale afferma che le amministrazioni pubbliche possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (APS) e con organizzazioni di volontariato (ODV) ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, mediante procedimenti tali da garantire che l’individuazione degli Enti del Terzo Settore avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza;
- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. del 12 luglio 2023, n.7, ad oggetto, “ *Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo.*”, il cui testo, in particolare al Capo VI, è da coordinarsi con la Legge Regionale di cui sopra;

PREMESSO che:



- l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, negli anni, ha consolidato proficue relazioni istituzionali con Enti del Terzo Settore per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione, nonché all'implementazione di percorsi di formazione e di promozione della salute;
- le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con i predetti Enti, avendo natura complementare e non sostitutiva dei servizi erogati dall'Azienda, si affiancano all'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda e la integrano, ricoprendo un ruolo di grande importanza per i pazienti e i loro familiari;

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Direttore dell'U.O. Neonatologia, acquisita agli atti di questa Azienda con nota prot. n. 50317 del 05.12.2024, di potersi avvalere, sotto la supervisione dello staff medico e infermieristico dell'U.O. medesima, dell'attività di idoneo Ente del Terzo Settore, al fine di garantire un servizio diretto ad offrire una presenza amorevole e le cure necessarie ai neonati ricoverati presso il nosocomio, specialmente nei casi di abbandono dei minori o nell'eventualità in cui i genitori siano temporaneamente assenti, contribuendo in tal modo al miglioramento dell'organizzazione del percorso terapeutico presso un reparto, quale quello coinvolto, in cui la cura e il contatto fisico rappresentano il cuore del modello di assistenza attualmente utilizzato;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 28 del 15.01.2025 con il quale è stato approvato l'“ *Avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto ad organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS), per l'attività gratuita e a carattere non sanitario di accudimento a favore di pazienti in cura presso l'U.O. Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma*”;

CONSTATATO che:

- entro il termine di scadenza fissato nell'avviso, sono pervenute due domande di partecipazione da parte delle seguenti Organizzazioni di Volontariato:
 1. “Donatori di Coccole Odv”: rif. prot. n. 5187 del 03.02.2025;
 2. “Colibrì Odv”: rif. prot. 5366 del 04.02.2025;
- ai sensi dell'art. 8 del medesimo, la verifica delle domande di partecipazione in ordine alla completezza dei documenti richiesti e al possesso dei requisiti prescritti, nonché la valutazione sulle proposte di collaborazione presentate è stata condotta da apposita Commissione valutatrice, nominata dal Direttore Generale;
- la Commissione di cui sopra, come si evince da verbale conservato agli atti della S.C. Affari generali, ha individuato, in base ai parametri di valutazione previsti dall'avviso, quale Ente del Terzo Settore aggiudicatario della procedura l'Organizzazione di Volontariato “Donatori di Coccole Odv”;

PRESO ATTO che l'Organizzazione di volontariato “Donatori di Coccole Odv” risulta essere iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) al n. 45372, con atto di iscrizione n. 15980 del 24.08.2022, e



che, conseguentemente, essendo iscritta da più di sei mesi nel RUNTS, risulta possibile addivenire alla stipula di un accordo convenzionale, ai sensi di quanto stabilito all'art. 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

RILEVATO che la succitata Organizzazione, come evidenziato nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico sopra richiamato, è dotata di consolidata esperienza nella realizzazione di iniziative che prevedano attività analoghe a quelle oggetto del medesimo avviso;

RITENUTO opportuno, sulla base dei dati e della proposta di collaborazione presentati da parte dell'Organizzazione "Donatori di Coccole Odv", procedere con la stipula di una Convenzione con l'Organizzazione medesima, il cui testo si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'espletamento dell'attività sopra descritta;

DATO ATTO che, così come risulta dall'Allegato A alla Convenzione, il servizio offerto dall'Organizzazione, attivabile in base alle specifiche e preventive valutazioni da parte del personale medico dell'U.O. Neonatologia sulle singole casistiche, consiste nel garantire una presenza amorevole e le cure necessarie ai neonati ricoverati presso il nosocomio che si trovino in situazioni di abbandono o nell'eventualità in cui i genitori siano temporaneamente assenti;

PRECISATO che l'Organizzazione si impegna a garantire per tutta la durata della convenzione che i propri volontari:

- abbiano ricevuto la formazione teorico-pratica specifica prevista dal Progetto di cui all'Allegato A alla convenzione, comprendente nozioni fondamentali di neonatologia e di psicologia dello sviluppo, oltre che indicazioni circa le modalità con cui si gestiscono i piccoli pazienti al fine di prevenire eventi avversi;
- siano immuni rispetto alle principali malattie infettive dell'infanzia e/o siano stati sottoposti alle vaccinazioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 ed al test di Mantoux;

DATO ATTO che la Convenzione ha validità di quattro anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile una sola volta per analogo periodo;

EVIDENZIATO che l'attività offerta dai volontari dell'Organizzazione "Donatori di Coccole Odv", che verrà attivata dietro espressa indicazione del personale medico e infermieristico e sotto la diretta supervisione del medesimo, è di carattere non sanitario e consisterà esclusivamente in un'attività gratuita di accudimento, da esercitarsi compatibilmente con le prevalenti attività istituzionali, nei confronti dei pazienti in cura presso l'U.O. Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;

RITENUTO opportuno individuare, quale Referente delle attività dedotte in convenzione per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, il Direttore dell'U.O. Neonatologia, responsabile del rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'attività, così come concordati nel testo convenzionale di cui al presente atto;



PRECISATO che:

- le modalità e le tempistiche dell'attività prestata da parte dei soci volontari dell'Organizzazione "Donatori di Coccole Odv" dovranno essere concordate, di volta in volta, coerentemente con quanto previsto in convenzione, con il suddetto Direttore, che ne garantisce in ogni caso la supervisione;
- i volontari autorizzati ad operare negli spazi individuati dall'U.O. interessata dovranno utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale operano ed esporre un cartellino di riconoscimento con l'indicazione del proprio nome e la denominazione dell'Organizzazione di appartenenza, nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le attività di volontariato poste in essere dall'Organizzazione dovranno in ogni caso essere realizzate in modo conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, nonché alle specifiche normative nazionali e locali applicabili, e coerentemente a quanto previsto nel proprio statuto associativo;

DATO ATTO che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma:

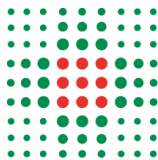
- per ciò che attiene la copertura assicurativa, garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda;
- in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa, con apposito e separato atto, l'Organizzazione di Volontariato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le operazioni di trattamento dati necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, il cui ambito è definito nell'Allegato B dell'atto convenzionale;

RITENUTO di delegare alla sottoscrizione dell'atto convenzionale allegato al presente provvedimento il Direttore della S.C. Affari Generali, con riserva, in sede di stipula della Convenzione, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell'atto;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri diretti in capo all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;

Delibera

1. di approvare la stipula della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l'Organizzazione di Volontariato "Donatori di Coccole Odv" per l'attività, gratuita e a carattere non sanitario, di accudimento a favore di pazienti in cura presso l'U.O. Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, alle condizioni definite nel testo convenzionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



2. di delegare il Direttore della S.C. Affari Generali alla sottoscrizione dell'atto convenzionale, con riserva, in sede di stipula, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell'atto;
3. di stabilire che la Convenzione ha durata quadriennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile una sola volta, per analogo periodo;
4. di individuare quale Referente per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma delle attività dedotte in convenzione il Direttore dell'U.O. Neonatologia, responsabile del rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento dell'attività, così come concordati nel testo convenzionale di cui al presente atto;
5. di dare atto che l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma:
 - garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall'Azienda;
 - in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa, con apposito e separato atto, l'Organizzazione di Volontariato quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le operazioni di trattamento dati necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
6. di dare atto, altresì, che l'adozione del presente atto non comporta oneri diretti per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Direzione Sanitaria;
 - al Direttore U.O. Neonatologia;
 - al Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria;
 - al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale;
8. di trasmettere il testo convenzionale all'Organizzazione di Volontariato "Donatori di Coccole Odv".

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Annalucia Zampieri

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PARMA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “DONATORI DI COCCOLE ODV” PER L'ATTIVITA', GRATUITA E A CARATTERE NON SANITARIO, DI ACCUDIMENTO A FAVORE DI PAZIENTI IN CURA PRESSO L'U.O. NEONATOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PARMA (ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e ii.)

TRA

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma (di seguito Azienda) C.F. e P. Iva n. 01874240342 con sede in Parma Via Gramsci, 14, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Dr. Giacinto Giorgio, delegato dal Direttore Generale con atto n. _____ del _____, di qui innanzi anche "AOUP" o Azienda";

e

l'Organizzazione di Volontariato “Donatori di Coccole Odv” (di seguito Associazione), C.F. 92188880345, con sede legale in Via Gardenghi, 5 – 43039 – Salsomaggiore (PR), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al n. 45372 con atto di iscrizione n. 15980 del 24.08.2022, nella persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Nadia Paola Maria Sorrentino, di qui innanzi anche “Organizzazione” o “Donatori di Coccole Odv”;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss. mm. ed ii., recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge
23 ottobre 1992, n. 421” all'art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l'attività,
all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei

	diritti;	
	- il Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 <i>“Codice del Terzo Settore”</i>	
	conferma il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come	
	espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo	
	sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento	
	delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli	
	Enti Pubblici;	
	- la Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 13 aprile 2023, n. 3 ad	
	oggetto <i>“Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore,</i>	
	<i>dell’Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”</i> , il cui testo è da	
	coordinarsi con la Legge Regionale 12 luglio 2023, n.7, ad oggetto,	
	<i>“Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con</i>	
	<i>la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo.”</i> , che	
	afferma che le amministrazioni pubbliche possono attivare forme di convenzione	
	con associazioni di promozione sociale (APS) e con organizzazioni di	
	volontariato (ODV) ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, mediante	
	procedimenti tali da garantire che l’individuazione degli Enti del Terzo Settore	
	avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in	
	materia di trasparenza;	
	- l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma negli anni ha consolidato	
	proficue relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore per il	
	perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività	
	accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione e	
	all’implementazione di percorsi di formazione, di promozione della salute e di	
	umanizzazione delle cure e le attività di interesse generale, realizzate per mezzo	
	Pagina n. 2 di 17	

	delle Convenzioni stipulate con gli Enti del Terzo Settore, avendo natura	
	complementare e non sostitutiva dei servizi erogati dall'Azienda, si affiancano	
	all'attività di assistenza sanitaria istituzionale e la integrano, ricoprendo un ruolo	
	di grande importanza per pazienti e loro familiari;	
	- il Direttore dell'U.O. Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di	
	Parma ha avanzato richiesta di potersi avvalere, sotto la supervisione dello staff	
	medico e infermieristico dell'U.O. medesima, dell'attività di idoneo Ente del	
	Terzo Settore, al fine di garantire un servizio diretto ad offrire una presenza	
	amorevole e le cure necessarie ai neonati ricoverati presso il nosocomio,	
	specialmente nei casi di abbandono dei minori o nell'eventualità in cui i genitori	
	siano temporaneamente assenti, contribuendo in tal modo al miglioramento	
	dell'organizzazione del percorso terapeutico presso un reparto, quale quello	
	coinvolto, in cui la cura e il contatto fisico rappresentano il cuore del modello di	
	assistenza attualmente utilizzato;	
	- l'Azienda ha ritenuto opportuno garantire lo svolgimento dell'attività, gratuita e	
	a carattere non sanitario, di accudimento a favore dei pazienti in cura presso	
	l'U.O. Neonatologia, e, a tal fine, ha approvato, con atto deliberativo n. 28 del	
	15.01.2025, un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad	
	Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale	
	(APS) per l'ambito di attività sopra descritto;	
	- in esito alla procedura di cui all'avviso sopraccitato, è stata individuata	
	l'Organizzazione di volontariato “Donatori di Coccole Odv” quale ETS	
	aggiudicatario, così come risulta da verbale appositamente redatto dalla	
	Commissione valutatrice e conservato agli atti;	
	- facendo seguito alla deliberazione n. ____ del _____ dell'Azienda	
	Pagina n. 3 di 17	

Ospedaliero – Universitaria di Parma;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Oggetto)

L'Odv mette a disposizione di AOUP un servizio - non sanitario e totalmente gratuito – di accudimento in favore di pazienti in cura presso l'U.O. Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, diretto ad offrire una presenza amorevole e le cure necessarie ai neonati ricoverati presso il nosocomio, in base alle specifiche e preventive valutazioni fatte dai dirigenti medici dell'U.O. Neonatologia sulle singole casistiche che giustificano l'attivazione della convenzione.

In particolare, il servizio viene offerto dall'Organizzazione, dietro espressa indicazione del personale medico e infermieristico e sotto la diretta supervisione del medesimo, nei casi di abbandono dei minori o nell'eventualità in cui i genitori siano temporaneamente assenti.

A tal proposito, l'Azienda sviluppa e attiva con l'Organizzazione una collaborazione, il cui progetto è riportato in Allegato A, quale parte integrante della presente convenzione.

Le attività di cui al progetto sopra richiamato si configurano quale mera collaborazione gratuita, sussidiaria, complementare e non sostitutiva dell'attività sanitaria propria del personale medico e infermieristico e dovrà essere svolta dietro espressa indicazione e sotto la diretta supervisione del medesimo personale, senza intralciare e/o ostacolare lo stesso nell'espletamento delle proprie funzioni.

In ogni caso le attività realizzate dovranno essere svolte in modo conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, nonché alle specifiche normative nazionali e locali applicabili, e coerentemente con quanto previsto nello Statuto associativo dell'Odv.

	- inviare comunicazione scritta al Referente aziendale, in caso di sostituzione/subentro	
	di nuovi volontari in corso di convenzione, con conseguente aggiornamento del	
	predetto elenco per tutta la durata della convenzione;	
	- garantire l'accertamento della presenza dei volontari inseriti nell'elenco presso la	
	Struttura interessata mediante l'apposito registro di cui al punto 6, che dovrà essere	
	conservato presso il reparto sotto la responsabilità della direzione dell'U.O.	
	ARTICOLO 5 (Rapporto tra Volontari e Azienda)	
	Le prestazioni del singolo volontario non costituiscono alcuna tipologia di rapporto di	
	lavoro tra l'Azienda e il volontario stesso.	
	Le attività di supporto del volontario devono rigorosamente svolgersi in modo	
	coordinato con il referente sanitario di turno, al fine di assicurare che le medesime	
	siano conformi alle esigenze e all'organizzazione della Struttura coinvolta.	
	L'Associazione s'impegna affinché le prestazioni volontarie connesse alla	
	realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione siano rese per il periodo	
	previsto con continuità, comunicando all'Azienda eventuali interruzioni sopraggiunte	
	per giustificato motivo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'Azienda al	
	responsabile dell'Organizzazione.	
	ARTICOLO 6 (Modalità di svolgimento)	
	L'Associazione garantisce la presenza dei volontari su indicazione del personale	
	medico/infermieristico, nei reparti dove i piccoli pazienti sono ricoverati.	
	Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono concordati dal Responsabile del	
	progetto per "Donatori di Coccole Odv" con il Direttore dell' U.O. di Neonatologia,	
	che ne garantisce la supervisione.	
	I volontari autorizzati ad operare presso l'Unità Operativa coinvolta nel progetto sono	
	tenuti a rispettare le specifiche disposizioni organizzative vigenti presso l'Unità stessa,	
	Pagina n. 6 di 17	

	intendendo a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne	
	sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di	
	eventuali rifiuti, ed ogni altra regola definita dal Direttore della U.O. (o suo delegato),	
	nonché attenersi ad eventuali profilassi specifiche e a tutte le disposizioni aziendali in	
	materia di prevenzione.	
	Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento adeguato al luogo di cura	
	presso il quale opera e funzionale all'attività che presta.	
	La presenza dei volontari presso il reparto di Neonatologia è garantita per almeno 3	
	ore giornaliere per 7 giorni su 7. Il calendario delle presenze in reparto sarà	
	condiviso con il responsabile infermieristico/medico della struttura preferibilmente	
	entro il giorno 28 di ogni mese.	
	La presenza dei volontari presso l'U.O. individuata sarà certificata mediante la	
	predisposizione di un apposito Registro Presenze di entrata/uscita, su cui i volontari	
	dovranno apporre la propria firma autografa, che dovrà essere custodito presso il	
	reparto sotto la responsabilità della direzione dell'Unità Operativa.	
	L'Azienda si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, a	
	consentire l'accesso dei volontari anche in orari in cui la struttura non è aperta al	
	pubblico.	
	I volontari impegnati nell'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione	
	non dovranno in ogni caso interferire con le attività solidaristiche svolte da eventuali	
	altri Enti del Terzo Settore, autorizzati ad operare presso l'Azienda Ospedaliero –	
	Universitaria di Parma.	
	ARTICOLO 7 (Copertura Assicurativa)	
	L'Azienda garantisce che i volontari inseriti nelle attività che si svolgono all'interno	
	delle strutture aziendali sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo	
	<i>Pagina n. 7 di 17</i>	

	svolgimento delle attività stesse, avvalendosi della polizza stipulata in base alla gara	
	AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall’Azienda.	
	L’Associazione assicura i propri volontari per la responsabilità civile verso terzi per	
	tutta la durata della Convenzione e dell’eventuale rinnovo e presenta, all’atto della	
	sottoscrizione, copia della relativa polizza.	
	ARTICOLO 8 (Obblighi dei Volontari)	
	L’Associazione garantisce che tutti i volontari che effettuano l’attività oggetto della	
	presente Convenzione:	
	- siano in possesso di moralità professionale e dimostrino adeguata attitudine, da	
	intendersi come predisposizione personale alla cura, all’empatia e al contatto	
	fisico;	
	- abbiano ricevuto la formazione teorico-pratica specifica prevista dal Progetto di	
	cui all’Allegato A, comprendente nozioni fondamentali di neonatologia e di	
	psicologia dello sviluppo, oltre che indicazioni circa le modalità con cui si	
	“gestiscono” i piccoli pazienti al fine di prevenire eventi avversi (es. cadute);	
	- si attengano scrupolosamente alle direttive e alle modalità di comportamento	
	definite dall’Azienda, nonché al rispetto delle disposizioni formulate dal Servizio	
	Medicina Preventiva Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico – Sanitaria	
	dell’Azienda e delle norme igienico – sanitarie stabilite nel rispetto della	
	normativa nazionale e regionale vigente;	
	- sono immuni rispetto alle principali malattie infettive dell’infanzia e/o siano stati	
	sottoposti alle vaccinazioni di cui all’art. 1 del DL n. 73 del 7 giugno 2017 ed al	
	test di Mantoux (intradermoreazione dalla tubercolina);	
	In particolare, relativamente alla immunizzazione dalle principali malattie infettive	
	dell’infanzia di cui all’art. 1 del DL n. 73 del 7 giugno 2017, l’Associazione si	
	Pagina n. 8 di 17	

	impegna ad eseguire tutto quanto previsto nella nota prot. n. 39573 del 2 novembre	
	2017 a firma del Direttore del Servizio di Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e	
	Sicurezza Igienico Sanitaria.	
	ARTICOLO 9 (Sicurezza sul lavoro)	
	Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'Associazione è tenuta	
	all'applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui	
	all'art. 3 del decreto stesso. Dal canto suo, l'Azienda fornisce ai volontari tramite	
	l'Associazione di appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti	
	nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di	
	emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal fine l'associazione dichiara	
	al riguardo, con la sottoscrizione del presente atto, di aver ricevuto i seguenti	
	documenti:	
	▪ il Regolamento Ditte Terze - Documento Informativo Rischi Aziendali	
	▪ il Piano di Emergenza Generale dell'Ospedale;	
	▪ l'Opuscolo Informativo "Salute e Sicurezza operatori in ambiente di lavoro";	
	E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:	
	▪ accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda,	
	segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o	
	"zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in	
	qualunque altra zona con limitazione di accesso;	
	▪ assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare	
	con impiego di radioisotopi. A tal proposito, sarà cura del Coordinatore	
	Infermieristico dell'U.O. coinvolta, o di persona da lui delegata, informare il	
	volontario della presenza di soggetto iniettato con materiale radioattivo e	
	fornire le adeguate indicazioni;	
	Pagina n. 9 di 17	

	▪ porre in essere attività non sanitarie che possano cagionare, anche in via	
	potenziale, danni agli operatori, a terzi e/o ad altri volontari.	
	ARTICOLO 10 (Obbligo di riconoscimento)	
	Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve esporre l'apposito	
	cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Associazione di volontariato di	
	appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la	
	fotografia del volontario, la data di rilascio. Su richiesta del rappresentante legale	
	dell'Associazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul	
	cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario che sarà sostituito da un	
	codice numerico associabile ad ogni singolo volontario.	
	Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di	
	prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, sarà cura del legale	
	rappresentante dell'Associazione acquisire dal volontario il cartellino di	
	riconoscimento in precedenza consegnato.	
	Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente all'U.O.	
	interessata i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture	
	dell'Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il	
	rilascio dei cartellini di riconoscimento.	
	ART. 11 (Durata)	
	La presente convenzione ha durata quadriennale, rinnovabile una sola volta per	
	analogo periodo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo	
	potrà essere proposto mediante scambio di lettera formale tra le parti contraenti da	
	inviare almeno 30 giorni prima della scadenza.	
	L'Azienda si riserva espressamente la facoltà di revocare, sospendere o annullare la	
	presente convenzione, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento in base a	
	Pagina n. 10 di 17	

valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che l'Associazione o terzi possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa.

ART. 12 (Inadempimenti e risoluzione)

Qualora l'Organizzazione si renda inadempiente di una delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata AR., l'Azienda potrà risolvere la presente convenzione.
--

Qualora l'Azienda si renda inadempiente di una delle obbligazioni di cui alla presente
convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal
ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata
AR., l'Organizzazione potrà risolvere la presente convenzione.

L'Associazione si impegna a manlevare l'Azienda da qualsiasi danno dovesse scaturire in esecuzione della presente convenzione o dal mancato rispetto degli obblighi contenuti nella presente convenzione.

La convenzione decade automaticamente se nel corso della sua durata
l'Associazione per qualsivoglia motivo venga cancellata o sospesa, successivamente
all'iscrizione, dal registro di cui all'art. 45 del D.lgs 117/2017.

Ognuna delle parti, potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di PEC raccomandata a.r. con preavviso di 60 giorni.

ART. 13 (Trattamento dei dati personali)

Con separato atto, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, in qualità di
Titolare del Trattamento dei dati personali, designa l'Organizzazione di Volontariato
“Donatori di Coccole Odv” quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le operazioni di

	trattamento necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente	
	convenzione, il cui ambito è descritto all'interno del testo di cui Allegato B.	
	L'Organizzazione garantisce l'osservanza di quanto sancito dal Regolamento	
	Europeo sulla Privacy (n.2016/679) e per quanto applicabile dal Decreto Legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).	
	In ottemperanza all'articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e all'articolo 29	
	del D.lgs. 196/2003 i Responsabili esterni hanno l'obbligo di:	
	• trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente	
	normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;	
	• trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di	
	altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione	
	stipulata con l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e ottemperando ai	
	principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;	
	• rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente	
	(nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare	
	operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di	
	distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di	
	trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;	
	• adottare, se previsto, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed	
	organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei	
	termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato	
	“Sicurezza del trattamento”;	
	• nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento,	
	impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli	
	stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;	
	Pagina n. 12 di 17	

	• attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche	
	nell’eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o	
	un’organizzazione internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera	
	a) del Regolamento Europeo;	
	• specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il	
	trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per	
	garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;	
	• assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il	
	Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da	
	32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali,	
	notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione	
	di una violazione dei dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del	
	trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;	
	• su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati	
	personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e	
	cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro	
	preveda la conservazione dei dati;	
	• mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie	
	per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento	
	Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni,	
	realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.	
	Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina	
	dei soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso	
	l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, il Responsabile del trattamento.	
	In ogni caso l'Organizzazione di volontariato è direttamente responsabile degli	
	Pagina n. 13 di 17	

	eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi volontari.	
	ART. 14 (Norme di comportamento)	
	I volontari sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 <i>“Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”</i> come integrato dal regolamento interaziendale approvato con delibera n. 40 del 24.01.2024 <i>“Codice di Comportamento interaziendale per il personale operante presso le Aziende Sanitarie Ausl e Azienda Ospedaliero –Universitaria di Parma –aggiornamento 2024”</i> , reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.	
	L’accertata violazione da parte dei suddetti volontari degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.	
	In ogni caso , nello svolgimento dell’attività, i volontari e gli eventuali collaboratori dell’Odv devono attenersi scrupolosamente alle norme e alle disposizioni vigenti presso la struttura ospedaliera presso la quale prestano attività.	
	In particolare, è fatto specifico obbligo a volontari ed eventuali collaboratori dell’Odv di:	
	- mantenersi a debita distanza dai luoghi di cura durante lo svolgimento degli interventi sanitari;	
	- rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui essi operano e, in particolare, le direttive emanate dalle Direzioni delle rispettive sedi e strutture;	
	- astenersi tassativamente dal consultare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti;	
	- svolgere esclusivamente attività di accudimento, di carattere non sanitario, a favore dei pazienti neonati ricoverati, esclusivamente su espressa indicazione del personale	
	<i>Pagina n. 14 di 17</i>	

	medico e infermieristico;	
	- astenersi tassativamente dallo svolgere attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale medico e di assistenza;	
	- rispettare la competenza del personale medico e di assistenza, evitando valutazioni e osservazioni di ordine critico;	
	- utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività prestata, evitando la possibilità di confondersi con il personale sanitario presso l'Unità Operativa di afferenza.	
	ART. 15 (Prevenzione della Corruzione)	
	L'Odv assicura di operare in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).	
	L'Odv dovrà, altresì, assicurare il pieno rispetto:	
	1) della normativa nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e ss. mm. e ii.), ivi inclusa della disposizione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, clausola anti-pantouflage);	
	2) della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e visionabile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.	
	L'accertata inosservanza delle predette norme comporterà la risoluzione del presente rapporto negoziale.	
	ART. 16 (Foro competente)	
	Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, con espressa	
	Pagina n. 15 di 17	

	esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.	
	ART. 17 (Bollo)	
	La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.	
	ART. 18 (Norma di rinvio)	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente, e, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.	
	Eventuali novelle legislative o regolamentari, anche di natura aziendale, troveranno automatica applicazione, senza necessità di provvedere ad integrazioni o rettifiche della presente Convenzione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Parma, lì _____	
	Per l'Azienda	Per l'Organizzazione di Volontariato
	Ospedaliero - Universitaria di Parma	"DONATORI DI COCCOLE ODV"
	Il Direttore S.C. Affari Generali	Il Legale Rappresentante
	Dott. Giorgio Giacinto	Dott.ssa Nadia Paola Maria Sorrentino
	Le calusole di cui agli artt. 11, 12 e 16 sono specificamente approvate dai contraenti della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile.	
	Per l'Azienda	Per l'Organizzazione di Volontariato
	Ospedaliero - Universitaria di Parma	"DONATORI DI COCCOLE ODV"
	Pagina n. 16 di 17	

[illegible]

ALLEGATO A

PROGETTO ASSOCIAZIONE “DONATORI DI COCCOLE”

INTRODUZIONE

Per un essere umano, il ricovero e la degenza in ospedale sono quasi sempre causa di forte stress o, comunque, di disagio e tutto ciò diventa ancora più vero se il soggetto ospedalizzato è un neonato. È ormai scientificamente provato che il bebè non ha bisogno esclusivamente di cure materiali, ma anche e soprattutto di stabilire con la madre o, comunque, la persona che si prende cura di lui, un forte legame affettivo: i sorrisi, le carezze, il tono della voce, il contatto fisico stimolano nel neonato una reazione positiva, assolutamente necessaria per consentire un corretto sviluppo psichico ed affettivo.

Quando, al contrario, per un qualsiasi motivo, questo legame madre/bimbo è assente o viene a mancare, il piccolo si sente abbandonato, smarrito, incapace di trovare quel punto di riferimento per lui vitale.

Ecco, quindi, che lo stress emotivo causato dalla mancanza di una reale figura che lo accudisca non solo fisicamente, si ripercuote sulla maturazione del bambino e sul suo corretto sviluppo, potendo alle volte causare una serie di gravi disturbi fisici e psicologici.

Detta teoria è quella ampiamente studiata e sviluppata dallo psicanalista Renè Spitz (vedi: “Ospedalismo e Depressione Anaclitica”); egli, infatti, ha definito “ospedalismo” (o “ospitalismo”, dall’originale tecnico “hospitalism”) il disturbo che si presenta nei bambini quando non hanno mai avuto alcun rapporto con le madri (o con una figura equivalente) o lo hanno avuto solo per pochi giorni o settimane.

L’Associazione Donatori di Coccole, nasce proprio dalla riflessione sulla suddetta teoria.

PROGETTO

L’Associazione Donatori di Coccole ha, dunque, lo scopo di garantire ai piccoli ospiti del reparto di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, non solo le amorevoli cure a loro necessarie, ma anche tutti quegli “affettuosi contatti fisici” così importanti e da ricevere fin dai primi giorni di vita.

Ci occupiamo:

- dei bambini abbandonati alla nascita dai genitori, quindi totalmente privi della sfera affettiva su cui ogni essere umano dovrebbe poter contare, in attesa di trovare una famiglia adottiva o affidataria o, quando fortunatamente capita, di poter essere accolti a casa propria, perché uno dei due genitori è tornato sui propri passi dopo l’abbandono alla nascita;

- dei bambini soli, che benché abbiano una famiglia, questa non è in grado di gestire, anche magari semplicemente in modo regolare e continuativo, la loro ospedalizzazione (vuoi per motivi di distanza tra la loro residenza e l'Ospedale, vuoi per motivi di lavoro, vuoi per la contemporanea presenza in famiglia di altri minori o di soggetti non autosufficienti che necessitano di una costante intervento e cura) e che così passano molte ore della giornata fruendo del solo accudimento che viene garantito nella struttura dai medici e dagli infermieri.
- Dei bambini i cui genitori seppur presenti, hanno bisogno di un momento per sé, di poter riposare sapendo loro figlio accudito anche dal coccolatore.

CHI SONO I COCCOLATORI

I Coccolatori sono persone, appositamente formate, che affiancano il personale medico e infermieristico in ospedale, offrendo la loro presenza costante per migliorare la degenza dei neonati ricoverati.

I Coccolatori, quindi, possiedono conoscenze di puericultura di base, nonché una significativa predisposizione personale alla cura e al contatto fisico, in quanto proprio questi sono stati individuati essere gli strumenti idonei attraverso

i quali espletare l'azione di volontariato con il neonato.

I nostri volontari, per garantire l'alta qualità del proprio operato di "Coccolatore", DEVONO frequentare un apposito corso di formazione teorico-pratico. interno che sarà organizzato dall'Associazione stessa in collaborazione con le UU.00. Di Neonatologia e Ostetricia e Ginecologia

Tale corso prevede.

A) Parte teorica suddivisa in quattro moduli così individuati:

- 1) Presentazione dell'associazione e della sua normativa.
Presentazione delle altre associazioni attive nell'area Materno- Infantile Illustrazione della normativa sulla Privacy.
- 2) Puericultura di base;
- 3) Elementi base di psicologia dell'età dello sviluppo (teoria dell'attaccamento).
- 4) Relazione d'aiuto nella diade Volontario-Neonato;

B) Parte pratica: tirocinio in Neonatologia di almeno 3 affiancamenti con un tutor (volontario esperto) in modo da potersi sperimentare nella pratica delle competenze apprese durante la formazione in aula.

C) Valutazione finale attraverso una verifica delle competenze teorico-pratiche acquisite

L'autorizzazione o meno all'accesso autonomo del volontario presso il reparto viene definita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Solo in caso di tale autorizzazione il volontario acquisisce la qualifica di "coccolatore". Ulteriori requisiti richiesti al volontario:

foglio del Casellario Giudiziale al momento dell'iscrizione all'Associazione sottoporsi ad eventuali vaccinazioni indicate dal responsabile della Medicina Preventiva dell'Azienda Ospedaliera;

sottostare al vincolo della segretezza in merito a tutti i dati sensibili di cui verrà a conoscenza durante le sue attività come Coccolatore.

OBIETTIVI E FINALITÀ: SAPERE ESSERE E SAPER FARE

I Coccolatori si pongono come fine quello di permettere ad ogni neonato ospedalizzato di potersi letteralmente "nutrire" anche di quella vicinanza fisica e di quelle affettuose cure (che normalmente sono loro garantite dalla presenza materna) e ciò anche ogni qual volta che - per le più svariate ragioni - i loro familiari abbiano impedimenti ad effettuare il loro accudimento mentre si trovano ricoverati. Tutto questo è realizzato, dunque, attraverso la presenza costante in ospedale dei nostri volontari che rispondono, come visto, non solo alle esigenze correlate ai bisogni primari del neonato ma anche e soprattutto ai suoi bisogni affettivi.

Una qualità importante che il "volontario coccolatore" deve saper sviluppare (e qui la formazione - corso e tirocinio - gioca un ruolo fondamentale) è proprio la capacità di "capire" quando e come interagire con il neonato.

Il Coccolatore, ogni volta che accede al reparto, si reca innanzitutto dal personale medico o infermieristico, per relazionarsi direttamente con lo stesso al fine di accertarsi che in quel giorno e in quello specifico momento, sia possibile effettuare servizio, in quanto potrebbero esserci, per esempio, degenti in particolari situazioni critiche e/o peculiari esigenze operative del reparto medesimo.

COME E QUANDO: ORGANIZZAZIONE E APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

L'anima del nostro servizio è svolta in ospedale, seguendo le indicazioni del personale medico/infermieristico, nei reparti dove questi bambini sono ricoverati.

I Coccolatori si recano in reparto e fanno compagnia ai neonati loro indicati: li coccolano, li fanno addormentare, li nutrono, coordinando le attività in base alla condizione di salute del neonato stesso, in sinergia con il personale del reparto di Neonatologia.

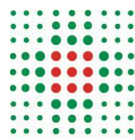
Inoltre, i Coccolatori, sempre e solo su indicazione del personale infermieristico e medico, si occupano, quando necessario, di accompagnare i piccoli ricoverati alle terapie.

Ogni volontario, pertanto, segue il proprio istintivo approccio affettivo, le regole apprese durante la formazione e le indicazioni del reparto e, se necessario, si occupa anche di alcune mansioni pratiche, come dare il latte o la pappa (secondo gli orari che il personale infermieristico comunica), fare il bagnetto e cambiare il pannolino.

La presenza dei Coccolatori in reparto di neonatologia è garantita per almeno 3 ore giornaliere, per sette giorni alla settimana.

Il calendario delle presenze in reparto sarà condiviso con il responsabile infermieristico/medico della struttura entro il giorno 28 di ogni mese.

Per concludere, ci preme specificare che "Donatori di Coccole" offre un servizio di volontariato pertanto assolutamente gratuito.



ALLEGATO B

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati (ad es. persone fisiche pazienti/clienti/utenti del Titolare del trattamento)

Persone fisiche:

- pazienti/utenti
- familiari/caregiver

Tipo di dati personali oggetto di trattamento: (indicare se dati comuni, categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati):

- dati anagrafici comuni che permettono l'identificazione diretta dell'interessato
- categorie particolari di dati, c.d. sensibili (dati relativi alla salute)

Oggetto, natura e finalità del trattamento (descrizione sintetica del servizio di trattamento dati reso dal Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento o fare specifico rinvio all'oggetto del contratto principale - se presente - stipulato con il Responsabile del trattamento)

- Si rinvia a quanto descritto nella convenzione a cui il presente documento viene allegato.